



## UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

**Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane**

**Ufficio sismica - Struttura tecnica competente in materia sismica**

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

Nota inviata a mezzo PEC

Spett.le  
**Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)**  
**del Comune di Zola Predosa**  
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

alla c.a. **Responsabili e Istruttori**

**Oggetto: CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II. INDETTA IN DATA 14/02/2020 CON NOTA PROT. N 2533 DEL 23/01/2020 PER L'ESAME DI RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, CON PROCEDURA URBANISTICA SEMPLIFICATA IN VARIANTE AL RUE E AL PSC, PROMOSSA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 – PRATICA 13/C/2019.**

Con riferimento:

- alla Vs. nota protocollo n. 2533/2020 del 23/01/2020, di pari oggetto, pervenuta il 24/01/2020 protocollo n. 1715/2020 e alla Ns. nota di risposta protocollo n. 3317/2020 del 07/02/2020;
- alla Vs. nota protocollo n. 20802/2020 del 06/11/2020, di pari oggetto, pervenuta il 09/11/2020 protocollo 22860, trasmessa a questa Unione - Ufficio sismica associato – Struttura tecnica competente in materia sismica, si ribadisce che dal modulo MUR A.1/D.1 si rileva che la pratica sismica è presentata ai sensi del punto B.2 di detto modulo **“art. 10, comma 3, lettera b): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, NON contestuale alla richiesta del titolo edilizio”**:

**per quanto riguarda le autorizzazioni sismiche e le denunce di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture:**

L'articolo 10, comma 3, della legge regionale 30/10/2008 n. 19 recita: *“Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:*

*a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;*  
*b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV;*

- i contenuti della documentazione di cui all'ultimo periodo della lettera b) del suddetto articolo sono stati definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 26/09/2011;
- la documentazione deve essere prodotta utilizzando la modulistica unificata regionale approvata con determinazione regionale n. 16695 del 16/09/2019;

**E**  
COMUNE DI ZOLA PREDOSA  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0032450/2020 del 02/12/2020  
Fasc. 6.3 N. 1.13/2019  
Firmatario: ELENA SANTA CARLOMAGNO, SANDRO BERGAMINI



## UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

**Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane**

**Ufficio sismica - Struttura tecnica competente in materia sismica**

c/o Comune di Zola Predosa – piazza della Repubblica n. 1 – 40069 Zola Predosa (BO) – Tel. 051/6161611

- in base alla normativa la struttura tecnica competente in materia sismica si esprime solo sulle istanze di autorizzazione sismica (articoli 11 e 12 della legge regionale 30/10/2008 n. 19) ovvero sulla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (articolo 13 della legge regionale 30/10/2008 n. 19); non è previsto l'espressione di parere per quanto riguarda la documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30/10/2008 n. 19, riportata anche alla lettera B.2 del modulo MUR A.1/D.1; l'esame e la verifica è in capo agli Sportelli unici dei Comuni;

### 2) per quanto riguarda gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità:

- l'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 30/10/2008 n. 19 recita:  
*3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.*  
*4. La Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore del presente Titolo, assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi;*  
gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ai fini sismici di cui al comma 4 del suddetto articolo sono stati individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 2272 del 21/12/2016; la documentazione deve essere prodotta utilizzando la modulistica unificata regionale approvata con determinazione regionale n. 16695 del 16/09/2019; con deliberazione n. 828 del 31/05/2020 la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 94-bis, comma 2, del DPR 06/06/2001 n. 380 (introdotto dall'articolo 3, comma, 3 del decreto-legge 18/04/2019 n. 32, convertito in legge dalla legge 14/06/2019 n. 55) ha confermato l'operatività della propria deliberazione n. 2272 del 21/12/2016;  
in base alla normativa non è previsto l'espressione di parere da parte della struttura tecnica competente in materia sismica per quanto riguarda la documentazione relativa ad interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 30/10/2008 n. 19, riportata anche alle lettere A.1 e A.2 del modulo MUR A.1/D.1; l'esame e la verifica è in capo agli Sportelli unici dei Comuni.

**Per quanto sopra, preso atto che la conferenza in oggetto riguarda casistiche sopra riportate, questa Struttura competente in materia sismica non esprimerà alcun parere.**

Cordiali saluti

IL TECNICO ISTRUTTORE  
*Ing. Elena S. Carlomagno*  
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Sandro Bedonni*  
(firmato digitalmente)